

CORTE D'APPELLO DI BARI

III SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

Presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (art. 283 c.p.c.)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

-art. 283 c.p.c. “*provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*”;

-art. 351 c.p.c. “*provvedimenti sull'esecuzione provvisoria*”;

-art. 447 bis c.p.c. “*norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto*”;

- art. 431 c.p.c. “*esecutorietà della sentenza*”;

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

La disposizione dell'art. 283 c.p.c., per quel che concerne la sentenza di primo grado (appellabile), prevede che il giudice d'appello, su istanza della parte impugnante, possa sospendere «in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione¹ della sentenza impugnata, con o senza cauzione», «quando sussistono gravi e fondati motivi», da valutarsi «anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti».

Il provvedimento di sospensione è basato su una cognizione sommaria ed è provvisorio, in quanto tale idoneo a provocare un pregiudizio irreversibile ai diritti soggettivi della parte.

La Suprema Corte ha così precisato con sentenza n. 4024/2007:

“L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., con la quale venga accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ha carattere provvisorio e cautelare e, pertanto, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali dalla quale è destinata ad essere assorbita, con la sua conseguente idoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato..”

L'attuale formulazione dell'art. 283 c.p.c. è volta a contemperare le ragioni della parte provvisoriamente soccombente con quelle della parte provvisoriamente vittoriosa in primo grado, in relazione all'attività esecutiva del *comando giudiziale*;

in altre parole, la sospensione costituisce il “necessario contrappeso” alla scelta del legislatore che ha stabilito l'esecutività delle sentenze di primo grado.

Il potere di inibitoria è subordinato, nel suo esercizio, alla previa valutazione di opportunità che il giudice deve effettuare nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in relazione allo svolgimento del processo esecutivo, anche in considerazione delle difficoltà per il soccombente di

¹ L'alternativa, dunque, sembra ancorata ad un elemento meramente temporale: la sospensione della «*efficacia esecutiva*» può disporsi fino a quando l'esecuzione forzata non sia ancora iniziata, mentre, dopo questo momento, l'unica misura possibile consiste nella sospensione dell'esecuzione.

recuperare quanto versato in esecuzione della sentenza, qualora sia successivamente riformata in appello.

L'inibitoria, inoltre, può essere *parziale*, nell'ipotesi in cui l'oggetto della condanna sia in qualche modo frazionabile o comprenda una pluralità di statuizioni.

In relazione ai «*gravi e fondati motivi*» (rispettivamente *periculum in mora* e *fumus boni iuris*) deve ritenersi che essi possano riguardare tanto il merito dell'impugnazione, quanto il danno che l'esecuzione potrebbe arrecare al soggetto che la subisce, soprattutto qualora essa potrebbe produrre una modificazione in tutto o in parte irreversibile, oppure se le condizioni economiche del creditore facciano temere una successiva insolvenza di costui per il caso in cui la sentenza di condanna dovesse essere riformata dal giudice di secondo grado.

La lettera della norma chiarisce la necessità della sussistenza di entrambi i requisiti, con la conseguenza che, nella delibazione sommaria, dovrà valutarsi sia la fondatezza dell'impugnazione, in particolare dei motivi (*fumus boni iuris*), sia la valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire dall'esecuzione della sentenza, ossia la prova della gravità dei motivi, la probabilità di subire dall'esecuzione della sentenza un pregiudizio grave ed irreparabile (*periculum in mora*).

La casistica in materia prevede ipotesi eterogenee, ossia casi in cui lo spessore del *fumus* fa premio sul *periculum* ovvero ipotesi in cui la gravità del *periculum* incide sull'apprezzamento del *fumus* (es. rischio di irreversibilità dell'esecuzione per effetto di demolizione o, in genere, di ripristino dello stato luoghi). Inoltre si apprezzano ipotesi di inibitoria su appello concernente l'accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo e relativo a spese ed infine ipotesi di sospensione parziale (in senso oggettivo o soggettivo).

Ex art. 283 c.p.c., comma II, (inserito dalla l. n. 183/2011), al chiaro fine di disincentivare le richieste di inibitoria pretestuose, il giudice d'appello, allorché dichiara l'istanza inammissibile o manifestamente infondata, può condannare la parte che l'aveva proposta ad una pena pecuniaria compresa tra 250 e 10.000 euro. Il provvedimento è dato con ordinanza «non impugnabile» ma «revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

Per tutte le impugnazioni diverse dall'appello la norma di riferimento è costituita dall'art. 373, 1° co., secondo la quale assume rilievo specifico e prevalente la circostanza che dall'esecuzione possa derivare un «*grave e irreparabile danno*».

Per la sospensione di sentenze di lavoro (recanti condanna a favore del lavoratore) ex art. 431, co. 3, c.p.c. e di sentenze in materia locativa ex art. 447 bis c.p.c. rileva invece il «*gravissimo danno*».

La Suprema Corte di Cassazione si è così pronunciata con sentenza n. n. 4060/2005:

“La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di «gravi motivi» è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poichè tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello dagli articoli 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto

d'immobili, per la sospensione dell'esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l'esistenza di un «grave e irreparabile danno» ovvero di un «gravissimo danno».

La Cassazione si è da ultimo così pronunciata con sentenza n. 2671/2013:

“L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo. Pertanto, ove la sentenza impugnata sia stata riformata "in toto" dal giudice d'appello, la liquidazione delle spese relative a tale subprocedimento non può essere esclusa sul presupposto che l'istanza di sospensione fosse stata, "medio tempore", rigettata.”

L'orientamento della Sezione Terza Civile della Corte di Appello di Bari, chiamata numerosissime volte a statuire sulle istanze di inibitoria *ex art. 283 c.p.c.*, ritiene che, pur essendo i requisiti del *fumus* e del *periculum* autonomi, debbano necessariamente sussistere e coesistere entrambi, valutando tuttavia, volta per volta, le circostanze del caso specifico che sia oggetto dell'attenzione e della statuizione del Collegio.

La Corte si è interrogata sull'ipotesi in cui un consistente *fumus* possa supplire ad un debole *periculum* ovvero se un *periculum* rilevante possa, al contrario, supplire ad un *fumus* incerto.

Relativamente alla prima ipotesi si riporta un esempio di accoglimento *in toto* da parte del Collegio della Terza Sezione Civile:

*“... ritenuto che le ragioni fatte valere con i motivi d'appello, alla luce delle risultanze del primo grado di giudizio, appaiono dotate di un elevato grado di serietà e di oggettiva controvertibilità tale da integrare pienamente gli estremi del presupposto del *fumus boni iuris* richiesto dall'art. 283 c.p.c.;*

*ritenuto che in tale situazione, a prescindere dall'entità del *periculum*, appare opportuno - anche alla luce dell'esigenza di operare un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi - sospendere l'esecuzione provvisoria dell'appellata sentenza;*

La Corte di Appello di Bari Terza Sezione Civile accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza...²”.

La seconda ipotesi si è riscontrata per lo più in presenza di capi condannatori al pagamento di somme di importo rilevante, con rischio di insolvenza da parte del debitore, ovvero di controparte vittoriosa ma poco solvibile, da cui difficilmente l'appellante potrà ricavare qualcosa in caso di ribaltamento della pronuncia di primo grado ad opera della sentenza d'appello ovvero ancora di condizioni economiche precarie dello stesso debitore appellante (p.e. ammesso a gratuito patrocinio).

Come esempio della seconda specie si richiama l'ordinanza emessa dalla Corte il 21 marzo 2012, secondo cui:

- rilevato che l'appello involge delicate e serie questioni di fatto e di diritto, la cui valutazione rende oggettivamente controvertibile la decisione ...;

² Vd. Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, Ordinanza di accoglimento nella causa civile in grado d'appello iscritta sul ruolo generale di spedizione al n. 706/2016

- considerato anche l'ammontare non esiguo della somma liquidata in favore dei danneggiati (pari a complessivi € 233.865,86, oltre interessi e spese processuali);
- ritenuto, pertanto, che sussistono i "gravi motivi" richiesti dall'art. 283 c.p.c. per sospendere l'esecuzione provvisoria dell'appellata sentenza nei confronti della sola appellante principale, Fondiaria S.a.i. S.p.a. ...

Una valutazione sbilanciata sull'apprezzamento del *periculum*, nella particolare accezione di cui all'art. 447 bis c.p.c., è normale nelle decisioni in materia locatizia:

*"... considerato che per poter disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione già iniziata, ex art. 447-bis, comma 4, c.p.c., è necessario che dalle stesse possa derivare un gravissimo danno, indipendentemente dalla fondatezza dell'appello;
ritenuto che, a prescindere da ogni apprezzamento in ordine al fumus dei motivi di gravame, si apprezza il periculum richiesto dall'art. 447- bis, co. 4, c.p.c., tenuto conto del particolare disagio in cui versa il nucleo familiare dell'appellante (di cui fa parte un minore) nel reperire altra soluzione abitativa in relazione alle sue modeste condizioni reddituali... conferma il decreto del Presidente della III Sezione Civile della Corte di sospensione della provvisoria esecuzione dell'appellata sentenza...³"*

L'accoglimento può essere in toto, come nei casi appena riportati, ovvero può comportare una sospensione parziale:

"... ritenuto, pertanto, che sussistono i "gravi e fondati motivi" richiesti dall'art. 283 c.p.c. per sospendere l'esecuzione provvisoria dell'appellata sentenza quanto meno per l'importo ...⁴"

Si riportano alcune delle numerose pronunce di rigetto della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari dalle quali emerge il chiaro ed inequivocabile orientamento suddetto:

*"... considerato che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza de qua, è necessario che ricorrano entrambi i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
ritenuto che non sussistono "gravi e fondati motivi" per l'accoglimento dell'istanza, poiché il fumus boni iuris dei motivi di gravame non appare del tutto evidente ... né si apprezza il periculum in mora, in relazione alla non rilevante entità della somma oggetto del capo condannatorio sulle spese e della inconfigurabilità del rischio di mancato recupero della somma de qua in caso di esito vittorioso dell'appello...;
La Corte di Appello di Bari Terza Sezione Civile rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza.⁵"*

"... considerato inoltre che, in assenza di fumus boni iuris, non è sufficiente invocare da solo il requisito del periculum in mora, peraltro dedotto in modo generico ed insufficiente con riguardo a paventato ma non provato rischio di insolvenza...⁶"

³ Vd. Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, nella causa civile in materia locativa, in grado d'appello, iscritta al n. 1085/16 R.G.

⁴ Vd. Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, Ordinanza di accoglimento parziale nella causa civile in grado d'appello iscritta sul ruolo generale di spedizione al n. 311/2016

⁵ Vd. Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, Ordinanza di rigetto nella causa civile in grado d'appello iscritta sul ruolo generale di spedizione al n. 484/16.

Bari, 29 marzo 2017

Scheda redatta dalla dott.ssa Luisa Lovato, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, presso la Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile.

⁶ Vd. Corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, Ordinanza di rigetto nella causa civile in grado d'appello iscritta sul ruolo generale di spedizione al n. 1789/16.